



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per i tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui al comma 83 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti;

VISTA la nota della Commissione Infrastruttura, Mobilità e Governo del Territorio nell'ambito del Coordinamento delle Regioni, con cui è rappresentata la necessità di prorogare i termini di scadenza per la finalità di erogazione delle risorse, stabilite sia nel D.M. 345 / 2016 che nel D.M. 25 / 2017;

CONSIDERATO che la proroga in argomento è richiesta al fine di consentire l'utilizzo integrale delle risorse assegnate, contribuendo in tal modo a superare le difficoltà conseguenti all'applicazione del comma 232 dell'Articolo 1 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, che dispone il divieto di circolazione di autobus con classe di emissione Euro 0;

RITENUTA condivisibile la richiesta formulata dalla Commissione Infrastruttura, Mobilità e Governo del territorio;

VISTO il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2017 n. 25 con cui è disciplinata l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo comma 866, Articolo 1, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, destinate all'acquisto di autobus per il TPL presso fornitori aggiudicatari di forniture a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Società CONSIP individuata quale centrale di committenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo 7 del D.M. 25 / 2017, i termini temporali da rispettare per la presentazione della documentazione per l'erogazione dell'anticipazione delle risorse dell'annualità 2017 e per la presentazione della documentazione per la rendicontazione del completamento della fornitura da finanziare con le stesse, sono stabiliti a decorrere dalla data di comunicazione della nota del Ministero dell'avvenuta stipula della convenzione fra fornitori e Società CONSIP;

CONSIDERATO che la nota del Ministero di cui all'Articolo 5 del D.M. 25 / 2017 è conseguente alla comunicazione da parte della Società CONSIP dell'avvenuta stipula delle convenzioni;

CONSIDERATO che la Società CONSIP, alla data del 12 aprile 2018 (data di trasmissione della nota del Coordinamento delle Regioni), non aveva ancora comunicato al Ministero la conclusione delle procedure per le aggiudicazioni di gara;

RITENUTO opportuno prorogare i termini previsti ai comma 4 e 5 dell'Articolo 7 del D.M. 25 / 2017 di sette mesi, a causa del protrarsi delle procedure di gara attivate dalla Società CONSIP, definendo nuove date di scadenza per le fasi procedurali finalizzate all'erogazione delle risorse assegnate alle Regioni relativamente alle annualità 2018 e 2019;

CONSIDERATO che le procedure di gara attivate dalla Società CONSIP come disposto dal D.M. 25 / 2017, e sulla base di quanto comunicato dalla medesima con nota prot. n. del, risultano in corso per tutti i lotti individuati dallo stesso D.M., ad eccezione del lotto I (autobus ad alimentazione elettrica) per il quale non è stata presentata alcuna offerta;

RITENUTO pertanto opportuno modificare sia i termini stabiliti nel decreto ministeriale D.M. 25 / 2017, che l'Allegato 2 al medesimo D.M come proposto dalla Società CONSIP con la nota, per consentire in modo più idoneo il ricorso al mercato;

RITENUTO altresì necessario mantenere inalterati i contenuti del D.M. 25 / 2017, ad eccezione delle modifiche in argomento;

CONSIDERATO che le modifiche di cui trattasi, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

RISULTATO necessario acquisire l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul testo del presente decreto con cui sono stabilite nuove scadenze per i termini stabili nel DM;

VISTO l'intesa espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2016, rep. Atti n./CSR;

DECRETA:

Articolo 1

I termini temporali di cui all'Articolo 7, lettera a) e b) di ciascuno dei comma 4 e 5 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2017 n. 25, sono sostituiti con i seguenti:

comma 4 lettera a): 15 Gennaio 2019

comma 4 lettera b): 30 Maggio 2020

comma 5 lettera a): 15 Gennaio 2020

comma 5 lettera b): 30 Maggio 2021

Articolo 2

L'allegato 2 del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2017 n. 25, denominato Lotto merceologico autobus è sostituito dall'Allegato al presente Decreto, di pari denominazione.

**II MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Allegato 2

LOTTO MERCEOLOGICO: AUTOBUS

lotto	Q	classe	caratteristica	porte	alimentazione	Q	pianale	lunghezza	larghezza	potenza
								[m]	[m]	Kw
I	50	1	urbano lungo	3	elettrica		integralmente ribassato	11,50 - 12,40	≤2,55	≥160
II	200	1	urbano normale	2-3 *	gasolio		integralmente ribassato	10,40 - 10,90	≤2,55	≥200
III	350	1	urbano lungo	2-3 *	gasolio		integralmente ribassato	11,50 - 12,40	≤2,55	≥200
IV	200	1	urbano lungo	2-3 *	CNG		integralmente ribassato	11,50 - 12,40	≤2,55	≥200
V	100	1	urbano snodato	3	gasolio		integralmente ribassato	17,70 - 18,00	≤2,55	≥235
VI	100	1	urbano lungo	2-3 *	ibrido		integralmente ribassato	11,50 - 12,40	≤2,55	≥120 (elettrico)
<i>subtot 1.000</i>										
VII	100	2	extraurbano normale	2	gasolio		≤=870 mm	10,30 - 11,00	≤2,55	≥210
VIII	300	2	extraurbano lungo	2	gasolio		≤=870 mm	11,50 - 12,40	≤2,55	≥210
IX	200	2	extraurbano lungo	2	gasolio		low entry	11,50 - 12,40	≤2,55	≥210
<i>subtot 600</i>										
tot. 1.600										

Requisito essenziale per alimentazione:

Più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni.

Equipaggiamenti minimi obbligatori:

Postazione disabili con incarrozamento mediante pedana manuale (classe 1, classe 2 low entry) ed elevatore carrozzella (classe 2 lotti VII e VIII);

Predisposizione dispositivo di conteggio passeggeri in salita e discesa e videosorveglianza;

Predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;

Predisposizione della validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;

Predisposizione (cablaggio elettrico e antenna) per l'installazione di modem/router wi-fi per il collegamento alla rete internet;

Colori di istituto e livrea (secondo le indicazioni dell'acquirente).

* L'impresa fornirà l'autobus con il numero di porte scelto dall'acquirente.